

Contratti – Appalto – Requisiti.

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 – M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) – INPS (Avv. Vivian) – Equitalia Esatri S.p.a.

In caso di appalto, il disposto di cui all'art. 29 D.l.vo n. 276/03 impone la necessità, ravvisabile anche in caso di particolare semplicità delle mansioni oggetto di appalto, di un coordinamento e controllo da parte dell'appaltatore dei lavoratori "appaltati", che non è ravvisabile laddove manchi la presenza, anche saltuaria, dei responsabili dell'impresa intermediaria. (Nel caso di specie l'appaltatore svolgeva un'attività di confezionamento e imballaggio).

FATTO E DIRITTO - L'appello proposto dalla società indicata in epigrafe non è risultato fondato.

1. Con la sentenza impugnata è stata rigettata l'opposizione alla cartella esattoriale n. 068 2007 0014523163000 per euro 10.361,77 per omissioni contributive originata da un accertamento ispettivo dell'INPS del 20/9/06 nel corso del quale gli ispettori avevano imputato direttamente alla società alcuni rapporti di lavoro formalmente riconducibili a cooperative associate al Gruppo consortile di imprese con il quale la società M. aveva stipulato due contratti di appalto (un primo contratto nel 2003 e un secondo contratto nel 2004) per lo svolgimento di operazioni di confezionamento e imballaggio.

Ad avviso del primo giudice infatti, esaminate le risultanze istruttorie, non era emerso un appalto genuino con organizzazione di impresa e assunzione di rischio in capo all'appaltatore ma era risultato che i lavoratori indicati nel verbale di accertamento erano sostanzialmente diretti da dipendenti di M. in totale assenza dei responsabili delle cooperative ; il giudice di prime cure, in questa prospettiva, ha rimarcato come anche le istruzioni iniziali fossero state fornite ai lavoratori delle cooperative dal capoturno o caporeparto della convenuta, l'orario osservato era uguale a quello osservato dai dipendenti M., l'attività si svolgeva sullo stesso impianto e per lo stesso tipo di lavoro effettuato dai dipendenti M., così come la determinazione del corrispettivo avveniva sulla base di un compenso orario per l'applicazione di ogni lavoratore con percentuali di maggiorazione anche per lavoro straordinario notturno e festivo.

Con i motivi di appello la società appellante ha sottolineato la genuinità dell'appalto stipulato sia nel marzo 2003, sia nel maggio 2004, con il Gruppo consortile di imprese associate per l'esecuzione di lavori di pulizia, facchinaggio, movimentazione merci, manutenzione ordinaria, confezionamento e assemblaggio.

Ad avviso dell'appellante dalla istruttoria svolta era emerso che effettivamente i lavoratori erano stati impiegati nell'attività appaltata e non era stato invece provato che i lavoratori ricevessero direttive dal personale della M. in quanto svolgevano la propria attività autonomamente attesa altresì la semplicità delle mansioni, avendo ricevuto soltanto poche istruzioni iniziali. L'unica eccezione riconosciuta era riconducibile alla sola posizione del lavoratore T., aiuto magazziniere, di fatto poi diventato dipendente della M.

In ragione della normativa, applicabile *ratione temporis*, di cui al decreto legislativo 276/03, la parte appellante ha evidenziato la non necessità, ai fini della sussistenza di un appalto genuino, di utilizzo di macchine e attrezzature gestite dall'appaltatore essendo sufficiente unicamente la sussistenza di una organizzazione imprenditoriale di coordinamento e controllo; l'appellante ha sottolineato la presenza di numerosi parametri significativi in tal senso ovvero lo svolgimento in autonomia dell'attività appaltata, la corrispondenza tra lavoro svolto e l'oggetto del contratto di appalto, la organizzazione del lavoro diversa da quella degli altri dipendenti sia per il tipo di attività che per la dislocazione, distinte rispetto al reparto produttivo.

L'INPS ha resistito all'appello condividendo pienamente tutte le valutazioni operate nella sentenza del primo giudice della quale ha chiesto l'integrale conferma.

2. Ritiene il collegio di condividere pienamente la valutazione delle emergenze istruttorie operata dal primo giudice, pur sul presupposto dell'applicazione della specifica normativa, invocata anche dall'appellante, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 276/09 che espressamente prevede ai fini della definizione di appalto genuino (distinto quindi dalla somministrazione di lavoro) la presenza di *“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, organizzazione che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del*

potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

La sentenza di primo grado è stata del resto assai puntuale anche nella analisi specifica delle emergenze istruttorie laddove ha indicato correttamente le risultanze derivanti dalle dichiarazioni dei testi P., C. e C., oltre alla dichiarazione resa dal teste T., allegata al verbale di accertamento.

In particolare il teste P., dipendente della società appellante e rappresentante sindacale ha innanzitutto confermato la presenza di quattro o cinque persone esterne che svolgevano mansioni di imballaggio e confezione delle guaine prodotte dalla società, aggiungendo che gli stessi appena arrivati avevano ricevuto istruzioni per i primi 10-15 minuti dal capoturno o dal caporeparto, evidenziando contestualmente la semplicità delle mansioni loro affidate. Il testimone peraltro ha dichiarato di non avere mai visto nessun responsabile o addetto della cooperativa che organizzasse e controllasse il lavoro di queste persone specificando che l'orario di lavoro di questi lavoratori era lo stesso dei dipendenti della società, seguendo quindi i turni dei dipendenti stessi.

Anche il teste C., ex dipendente di Mecondor, confermando la presenza dei lavoratori del Consorzio, che lavoravano a giornata o a turno a seconda dei reparti quali addetti al magazzino e all'imballaggio del prodotto finito, ha dichiarato che si trattava di operazione molto semplice e non vi era nessuna persona che dirigeva le operazioni prendendo i lavoratori direttive eventualmente dal capoturno.

Ha precisato ancora che non vi era *"in azienda nessun responsabile della cooperativa che controllava il lavoro delle persone del consorzio"*. Secondo quanto riferito dal teste, sia pure senza assoluta certezza, vi erano dei fogli presenza controfirmati dal testimone medesimo ed era comunque il capoturno a verificare la presenza dei lavoratori.

Il teste C., caporeparto della M. ha confermato lo svolgimento di attività da parte di personale esterno dedicato esclusivamente a mansioni di imballaggio delle guaine prodotte dalla società; ha specificato che queste persone *"erano state istruite all'inizio dai capi turno e successivamente svolgevano in autonomia il lavoro perché si trattava di mansioni semplici e ripetitive; non c'era nessuno che controllava il lavoro di queste persone"*; il teste ha specificato che lui stesso dava disposizioni ai dipendenti della società e le persone del

Consorzio a fine linea impacchettavano le guaine prodotte; il teste ha aggiunto che il lavoro si svolgeva all'interno dello stabilimento dove si trovavano le macchine di produzione e a fianco vi era un tavolo su cui i soci lavoratori lavoravano.

È emerso che era il testimone stesso a tenere nota delle ore di lavoro delle persone inviate dal Consorzio e poi passava queste indicazioni all'amministrazione.

Il teste C., ispettore di vigilanza INPS, ha del resto confermato integralmente le risultanze già indicate nel verbale di accertamento.

Quanto al lavoratore T., dall'istruttoria svolta è stato concordemente riconosciuto come addetto al magazzino ed è la stessa appellante ad ammettere la peculiarità della posizione rispetto agli altri, trattandosi dell'unica persona poi assunta alle dipendenze della società stessa.

Si deve dunque concordare con la valutazione effettuata dal primo giudice in quanto non emerge in alcun modo dalle dichiarazioni testimoniali raccolte che il consorzio appaltatore abbia esercitato un potere organizzativo o direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

Se, infatti, la normativa di cui al citato articolo 29 non impone per la definizione di un appalto genuino la necessità che l'appaltatore utilizzi mezzi o macchinari propri è comunque indispensabile che sia presente con i suoi responsabili per coordinare la attività ed esercitare il dovuto controllo, non essendo ammesso alcun esonero in tal senso derivante dalla semplicità delle mansioni.

In realtà nessuno dei testimoni ha potuto confermare la presenza neppure saltuaria di responsabili del Gruppo consortile di imprese associate risultando invece che i soci lavoratori prendessero le istruzioni necessarie, sia pur iniziali, dal capoturno dipendente della società appellante che in sostanza risultava l'unico punto di riferimento; persino il conteggio delle ore di lavoro svolte veniva effettuato dai dipendenti della società appellante.

Del pari risulta del tutto assente il benché minimo rischio di impresa in capo all'appaltatore in quanto non è stato evidenziato alcun tipo di investimento in termini di mezzi o macchinari di confezionamento e il compenso avveniva, come esattamente rimarcato dal primo giudice, su base oraria per ciascun lavoratore tenendo conto dello straordinario, del lavoro festivo e notturno (dato peraltro emergente dallo stesso contratto di appalto, cfr. documento 4 prodotto

dall'appellante stessa).

3. L'appello pertanto deve essere rigettato con la integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata. Le spese di lite liquidate come da dispositivo in ragione del valore e della natura della controversia seguono la soccombenza.

(Omissis)